



Consultazione pubblica UE sulla bozza di Regolamento di esecuzione della Commissione che stabilisce le norme per l'applicazione del Regolamento (UE) 2025/40 per quanto riguarda il formato per l'iscrizione al registro dei produttori e per la comunicazione dei dati al medesimo registro, nonché le informazioni da fornire in tale contesto

Osservazioni Confindustria

10 settembre 2026

1. Premessa

Nell'ambito dell'attuazione del Regolamento (UE) 2025/40 sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio (**PPWR**), la Commissione europea ha posto in consultazione un **progetto di Regolamento di esecuzione volto a definire**, ai sensi dell'articolo 44, paragrafo 14, del PPWR, **norme armonizzate per quanto riguarda il formato per l'iscrizione al registro dei produttori e per la comunicazione dei dati al medesimo registro, nonché le informazioni da fornire in tale contesto**.

Confindustria condivide l'obiettivo di assicurare un quadro armonizzato a livello europeo e ritiene essenziale che la sua attuazione si traduca in un'effettiva semplificazione degli adempimenti per le imprese. Le misure di esecuzione dovrebbero pertanto definire condizioni uniformi per gli obblighi già stabiliti dal PPWR, senza introdurre nuovi requisiti sostanziali di rendicontazione o documentazione, né una riassegnazione delle responsabilità che il PPWR attribuisce ai diversi operatori economici.

Tale esigenza di armonizzazione assume particolare rilievo nell'ambito dei sistemi di Responsabilità Estesa del Produttore (EPR), strumento essenziale per una gestione efficace dei rifiuti di imballaggio e per favorirne la raccolta differenziata e il riciclo. L'attuale eterogeneità dei regimi nazionali, unita a interpretazioni non sempre uniformi e a livelli di trasparenza limitati, genera infatti complessità operative e costi significativi per le imprese, compromettendo in alcuni casi l'efficienza complessiva del sistema.

Tale criticità è particolarmente sentita dalle imprese che operano su più mercati europei, per le quali il permanere di differenze nazionali su procedure di registrazione, formati di comunicazione dei dati, requisiti informativi, scadenze, contributi economici e obblighi relativi ai rappresentanti autorizzati, rischia di generare ostacoli agli scambi intracomunitari e di tradursi, nel complesso, in adempimenti amministrativi sproporzionati rispetto agli obiettivi ambientali perseguiti. Per tale ragione, si ritiene che l'attuazione degli obblighi EPR debba rimanere pienamente coerente con i principi fondamentali dell'Unione europea – proporzionalità, sussidiarietà e libera circolazione delle merci – evitando la creazione di barriere regolatorie che frammentino il mercato unico e ne compromettano il corretto funzionamento, oltre alla competitività delle imprese che vi operano.

In tale prospettiva, il quadro di riferimento dovrebbe fondarsi su obblighi di registrazione e rendicontazione proporzionati e su requisiti comuni per la raccolta e la trasmissione dei dati, al fine di ridurre gli oneri amministrativi, evitare duplicazioni e garantire maggiore certezza e uniformità nel mercato interno.

Perché tali obblighi risultino realmente proporzionati, occorre tener conto dell'effettiva disponibilità dei dati lungo la filiera e dell'assetto dei sistemi EPR esistenti, assicurando una chiara individuazione dei soggetti tenuti ai diversi adempimenti e favorendo l'interoperabilità e il riutilizzo delle informazioni già disponibili, in coerenza con il principio "*once-only*". Coerentemente con tale principio, l'atto di esecuzione dovrebbe limitare i requisiti di rendicontazione ai dati che i produttori possono ragionevolmente ottenere, con una significativa proporzionalità rispetto al beneficio ambientale, riconoscendo le dipendenze della catena di approvvigionamento, prevedendo tempi sufficienti per stabilire flussi di dati affidabili a monte e riutilizzando le informazioni di registrazione e

rendicontazione già inviate alle autorità pubbliche o alle Organizzazioni di Responsabilità dei Produttori (PRO).

Il Regolamento di esecuzione definitivo dovrebbe inoltre consentire ai produttori di avvalersi delle PRO e di altri soggetti debitamente autorizzati per la rendicontazione amministrativa, garantire registri nazionali interoperabili e automatizzati ed evitare di richiedere alle imprese di trasmettere informazioni già disponibili tramite i sistemi di conformità esistenti o il passaporto digitale di prodotto.

Nella stessa logica di proporzionalità, qualora siano richieste informazioni molto granulari sulla composizione dei materiali, occorrerebbe riconoscere che i produttori potrebbero non avere sempre accesso diretto alle informazioni di dettaglio detenute dai fornitori di imballaggi a monte della catena. Pertanto, dovrebbero essere previste metodologie adeguate, valori di riferimento standardizzati o soglie de minimis nei casi in cui le informazioni specifiche sul prodotto non siano ragionevolmente disponibili. Allo stesso modo, anche la frequenza della rendicontazione dovrebbe rimanere proporzionata. In questo senso, la rendicontazione annuale dovrebbe essere incoraggiata come approccio predefinito in tutti gli Stati membri, limitando una cadenza più frequente ai soli casi in cui essa sia dimostrabilmente necessaria per un efficace monitoraggio della conformità.

In sintesi, nel condividere l'obiettivo di migliorare la qualità dei dati e la tracciabilità dei flussi di imballaggi, si ritiene che il nuovo sistema debba essere sviluppato in coerenza con i principi di semplificazione amministrativa, proporzionalità degli obblighi, neutralità tecnologica, chiarezza interpretativa e assenza di duplicazioni informative: un quadro armonizzato, digitale e interoperabile, basato sulla trasmissione dei dati, ridurrebbe in modo significativo gli oneri amministrativi, migliorando al contempo la coerenza, la qualità e l'efficacia della rendicontazione EPR in tutta l'Unione europea.

Tutto ciò premesso, si riportano di seguito le osservazioni e le proposte puntuali di Confindustria sulle disposizioni e sugli Allegati del progetto di Regolamento di esecuzione, formulate con l'obiettivo di contribuire alla definizione di un sistema di registrazione e comunicazione dei dati che sia coerente con i principi del Regolamento (UE) 2025/40.

2. Osservazioni di carattere generale

Come anticipato in premessa, si condivide l'obiettivo di migliorare la qualità dei dati e la tracciabilità dei flussi di imballaggi. Tuttavia, prima dell'adozione definitiva del Regolamento, si ritiene opportuno che siano predisposte linee guida tecniche attraverso un confronto con le associazioni industriali e con gli operatori della filiera del packaging.

Si formulano di seguito alcune osservazioni relativamente all'impostazione generale del progetto di Regolamento di esecuzione.

- **Governance dei registri: interoperabilità e uniformità applicativa**

Con riferimento alla *governance* dei registri, si ritiene essenziale che il sistema sia improntato a criteri di effettiva interoperabilità tra i diversi sistemi nazionali, prevedendo un approccio digitale unico a livello dell'Unione per la registrazione dei produttori e la trasmissione delle informazioni, nonché la massima standardizzazione possibile dei requisiti informativi, dei formati di rendicontazione e delle procedure di conformità. A tal fine, si ritiene altresì opportuno prevedere la

possibilità di invio automatico dei dati e il riutilizzo delle informazioni già comunicate nell'ambito di altri sistemi EPR (*Extended Producer Responsibility*).

Tale impostazione risulta inoltre coerente con l'obiettivo, richiamato dalla stessa Commissione, di ridurre gli oneri amministrativi e favorire l'automazione dei flussi informativi.

È inoltre importante evitare interpretazioni nazionali divergenti, che possano compromettere la funzione armonizzatrice del sistema. In questo senso, l'introduzione, da parte degli Stati membri, di categorie aggiuntive, definizioni differenti dei materiali o formati nazionali integrativi, rischierebbe di determinare nuove difformità applicative. Si propone pertanto di prevedere espressamente che le categorie e le definizioni contenute nell'Allegato siano applicate uniformemente in tutti gli Stati membri e non possano essere modificate o integrate a livello nazionale.

Si raccomanda pertanto che i requisiti in materia di informazioni e dati stabiliti negli allegati costituiscano il quadro comune di riferimento per tutti gli Stati membri. Eventuali requisiti nazionali aggiuntivi dovrebbero essere strettamente necessari e proporzionati e non dovrebbero tradursi in ulteriori obblighi sostanziali di registrazione, né creare oneri amministrativi non necessari per i produttori.

Nella medesima prospettiva, si ritiene altresì necessario prevedere il mutuo riconoscimento o la centralizzazione dei meccanismi di rappresentanza autorizzata, ove applicabile.

- **Garantire un processo di registrazione unico e semplificato**

L'attuazione del nuovo quadro dovrebbe evitare la frammentazione non solo tra gli Stati membri, ma anche all'interno dei singoli sistemi nazionali. Per quanto possibile, i produttori dovrebbero registrarsi una sola volta in ciascuno Stato membro tramite un unico registro nazionale, anche qualora esistano sistemi diversi di gestione dei rifiuti per differenti flussi di imballaggio. I diversi regimi EPR o sistemi di gestione dei rifiuti dovrebbero poter essere identificati nell'ambito della stessa registrazione, anziché richiedere procedure di registrazione multiple.

Analogamente, gli Stati membri dovrebbero evitare nuove registrazioni non necessarie per i produttori nei casi in cui le informazioni risultano già disponibili tramite registri EPR esistenti, agevolando la migrazione o il riutilizzo dei dati già disponibili.

- **Evitare la creazione di nuovi obblighi non espressamente previsti dal PPWR**

Il regolamento di esecuzione dovrebbe limitarsi a disciplinare il formato di registrazione e comunicazione dei dati, senza introdurre classificazioni o definizioni che possano modificare o ampliare quanto previsto dal Regolamento (UE) 2025/40 (PPWR).

Tuttavia, in diversi passaggi dell'Allegato II si riscontrano categorie e sottocategorie che sembrano discostarsi dalle categorie presenti nell'Allegato II del PPWR. Per tale ragione, si raccomanda di mantenere una piena corrispondenza con le categorie già definite dal PPWR, evitando l'introduzione di nuove definizioni non accompagnate da criteri tecnici oggettivi, nonché di evitare interpretazioni che possano incidere sul calcolo dei contributi EPR (*Extended Producer Responsibility*) o sugli obblighi di reporting.

- **Necessità di definizioni univoche per gli imballaggi compositi e multimateriale**

In più punti, la bozza di atto di esecuzione riporta l'espressione «*composite packaging of which the majority is...*», senza tuttavia fornire alcuna definizione operativa del concetto di «*majority*». Ne consegue, quindi, un elevato rischio di interpretazioni divergenti. A tal proposito, si ritiene necessario chiarire:

- se «*majority*» significhi >50% in peso;
- se si faccia riferimento alla definizione di materiale predominante prevista dal PPWR;
- come debbano essere classificati gli imballaggi multimateriale;
- come debbano essere trattate le strutture composte da polimeri appartenenti alla stessa famiglia chimica.

In assenza di tali chiarimenti, si rischia di generare incertezza regolatoria, classificazioni non uniformi, nonché rischi di contestazione da parte delle autorità competenti.

- **Principio di «once only»**

Si ritiene opportuno che il regolamento **specifichi che le informazioni già disponibili**, ad esempio attraverso la Documentazione Tecnica prevista dal PPWR, il futuro Digital Product Passport (DPP) e le banche dati nazionali EPR, **non debbano essere richieste nuovamente ai produttori**.

Il quadro di rendicontazione dovrebbe infatti essere allineato, nella massima misura possibile, con i pertinenti campi dati del DPP e consentire il riutilizzo automatizzato delle informazioni già disponibili in formato digitale, evitando obblighi paralleli di raccolta dei dati, contribuendo così a un ecosistema digitale dell'UE coerente per gli adempimenti di conformità.

Molti produttori forniscono già dati dettagliati sugli imballaggi ai propri sistemi collettivi di responsabilità estesa del produttore (EPR). Pertanto, richiedere che le medesime informazioni siano trasmesse separatamente alle autorità nazionali, determinerebbe duplicazioni non necessarie, aumenterebbe i costi amministrativi e potrebbe generare incoerenze tra i diversi set di dati.

Consentire ai soggetti autorizzati di svolgere, per conto dei produttori, le funzioni amministrative e tecniche di rendicontazione semplificherebbe gli adempimenti, migliorerebbe la coerenza dei dati e contribuirebbe all'obiettivo generale di ridurre gli oneri amministrativi, lasciando invariati la responsabilità giuridica del produttore e gli obblighi di tracciabilità.

- **Garantire la digitalizzazione, l'automazione e l'interoperabilità dei registri nazionali**

Si valutano positivamente le disposizioni volte a consentire processi di registrazione, rendicontazione e verifica interamente automatizzati. Tuttavia, per garantire un'armonizzazione effettiva, i registri nazionali dovrebbero basarsi su standard aperti comuni e soluzioni digitali interoperabili. La Commissione dovrebbe quindi promuovere specifiche tecniche comuni che consentano lo scambio automatizzato dei dati e la verifica massiva tra gli Stati membri.

L'interoperabilità dovrebbe garantire che i produttori e i soggetti che agiscono per loro conto possano interagire con i registri nazionali attraverso processi coerenti, evitando lo sviluppo di 27 sistemi tecnicamente differenti che finirebbero per ricreare quella complessità amministrativa che il Regolamento di esecuzione mira a eliminare.

- **Riduzione degli oneri per produttori di piccole dimensioni**

Pur apprezzando la previsione di una soglia di 10 tonnellate per il *reporting* semplificato, si ritiene opportuno valutare ulteriori semplificazioni per le microimprese e le PMI. Tali misure potrebbero riguardare, in particolare, una riduzione del livello di dettaglio richiesto; la possibilità di utilizzare fattori di conversione standardizzati e una interoperabilità con i sistemi consortili esistenti.

Inoltre, si ritiene opportuno prevedere obblighi semplificati per gli operatori che immettono quantitativi limitati sui mercati nazionali.

- **Specificità delle filiere di imballaggi B2B**

Si ritiene opportuna una specifica riflessione sulle filiere di imballaggi B2B gestite direttamente dagli operatori industriali. Per gli imballaggi forniti esclusivamente attraverso canali B2B, nei quali i prodotti sono gestiti da operatori professionali all'interno di catene di approvvigionamento commerciali controllate, si dovrebbe valutare attentamente se meccanismi semplificati di registrazione e rendicontazione EPR possano conseguire risultati ambientali equivalenti, riducendo al contempo in modo significativo gli oneri amministrativi non necessari.

3. Osservazioni di carattere puntuale

- **Considerando 4**

Si ritiene opportuno eliminare il riferimento a un'equa ripartizione dei costi di gestione dei rifiuti, in quanto tale aspetto non appare pertinente né ai criteri relativi a un registro nazionale né alla conformità dell'imballaggio, ma attiene a valutazioni di competenza dello Stato membro e/o del sistema EPR riconosciuto e competente.

- **Considerando 6**

Si ritiene necessario limitare i requisiti nazionali aggiuntivi, concessi dal Considerando 6, per ridurre la frammentazione, diminuire i costi di conformità transfrontaliera e rafforzare il Mercato Unico.

Il Considerando 6, infatti, introduce il tema relativo alle misure nazionali "che vanno oltre le disposizioni armonizzate stabilite dal PPWR, anche fissando obiettivi nazionali di riciclaggio supplementari. Il formato del registro dei produttori dovrebbe consentire l'integrazione della comunicazione supplementare relativa a tali misure, al fine di fornire un punto di accesso unico per la presentazione dei dati."

Al riguardo, si evidenzia che gli operatori presenti su più mercati europei devono confrontarsi con una molteplicità di obblighi nazionali, con conseguente incremento dei costi e degli oneri amministrativi. Le attuali differenze tra i sistemi nazionali rappresentano un elemento di significativa complessità. In questo contesto, la possibilità per gli Stati membri di introdurre requisiti ulteriori rispetto a quelli armonizzati e omogenei rischia di compromettere gli obiettivi di semplificazione e uniformità.

- **Considerando 8 e Articolo 2, paragrafo 3 (*Format and data for reporting*)**

Il testo prevede che la rendicontazione sia effettuata non solo in base al materiale predominante dell'imballaggio, ma anche per ciascun componente separato e per tutti i materiali che lo costituiscono. Tuttavia, tale approccio potrebbe comportare significativi oneri, in particolare per le imprese che gestiscono un elevato numero di formati di imballaggio, poiché imporrebbe ai produttori

di quantificare e dichiarare elementi che rappresentano una quota trascurabile del peso complessivo dell'imballaggio. Pertanto, a titolo esemplificativo, qualora un materiale rappresenti una parte non significativa dell'unità di imballaggio e, in ogni caso, non superi il 5% della sua massa totale, l'imballaggio dovrebbe poter essere dichiarato come monomateriale.

- **Considerando 9 e Articolo 2, paragrafo 4 (*Format and data for reporting*)**

Il testo prevede che la Documentazione Tecnica (*Technical Documentation*, TD) prevista dal PPWR possa essere utilizzata come base per la registrazione e la rendicontazione dei produttori. Tuttavia, tale richiesta non sembrerebbe trovare fondamento nel testo di base, e potrebbe comportare l'introduzione di oneri sproporzionati. Inoltre, la previsione risulta anche di difficile applicazione, poiché i soggetti responsabili della predisposizione e della conservazione della Documentazione Tecnica non coincidono necessariamente con i produttori tenuti a adempiere agli obblighi EPR ai sensi dell'articolo 44. Inoltre, il PPWR attribuisce finalità distinte alla Documentazione Tecnica e al registro dei produttori, che dovrebbero pertanto rimanere strumenti separati.

Più in generale, sarebbe opportuno inserire, a integrazione di quanto previsto dal testo del PPWR, un glossario volto a uniformare le definizioni e a favorirne anche la traduzione, anche al fine di chiarire, a titolo esemplificativo, se per “*sistemi di gestione dei rifiuti*” si intendono i gestori convenzionati con i PRO o se vi siano Stati membri in cui opera un unico gestore per l'intero territorio.

Inoltre, non appare chiaro come sarà regolamentata l'iscrizione al registro per i producer di *transport packaging* tra i diversi Paesi europei.

- **Articolo 1, paragrafo 2 (*Format and data for registration*)**

Pur riconoscendo l'esigenza di disporre di un quadro complessivo dei sistemi di gestione EPR operanti in ciascuno Stato membro, l'impostazione proposta appare particolarmente onerosa per le imprese. Si suggerisce pertanto di valutare che tali informazioni siano trasmesse direttamente dai singoli sistemi di gestione EPR, con riferimento a ciascun produttore aderente, trattandosi di dati già disponibili nei rispettivi archivi.

- **Articolo 2, paragrafo 1, lettera c) (*Format and data for reporting*)**

La richiesta di dati prevista presenta particolari criticità per il contesto italiano, nel quale, allo stato attuale, non risulta operativo un sistema di raccolta caratterizzato da un simile livello di dettaglio. Anche l'eventuale futura introduzione di un sistema di questo tipo potrebbe risultare complessa e particolarmente onerosa, in quanto comporterebbe un livello di tracciabilità estremamente analitico, non necessariamente proporzionato alle finalità perseguite.

- **Articolo 2, paragrafo 1, lettere d), e) e f)**

Si ritiene necessario precisare quali siano i soggetti tenuti alla trasmissione dei dati richiesti.

- **Allegato I - *Format for registration in the register of producers***

- L' Allegato I, Parte A (*Information to be submitted for the producer*), prevede nella legenda che: “Se la «M» o la «F» è contrassegnata da un asterisco (*), l'informazione deve far parte di un elenco dei produttori registrati che gli Stati membri devono rendere facilmente accessibile e disponibile gratuitamente al pubblico, come specificato all'articolo 44, paragrafo

13, del regolamento (UE) 2025/40". Tuttavia, non si ritiene opportuno prevedere, come invece indicato all'articolo 2 paragrafo 1 della bozza del regolamento di esecuzione, che vi sia un elenco di produttori facilmente identificabili e accessibile gratuitamente al pubblico.

- In relazione all'Allegato I, Parte C (*Certificate issued by the producer responsibility organisation where Article 46(1) of Regulation (EU) 2025/40 applies*), non è chiaro da quali fattori dipenda il rilascio o meno del certificato da parte dell'organizzazione di responsabilità del produttore nei casi in cui si applica l'articolo 46, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2025/40, ad esempio se dalla classe di riciclabilità, dal pagamento del *fee* ambientale o dalla correttezza del numero di iscrizione al registro.

- **Allegato II - Information to be submitted for reporting**

- **Operatore economico responsabile della rendicontazione sui rifiuti**

Con riferimento all'Allegato II, si ritiene opportuno chiarire cosa debba intendersi per “operatore economico responsabile per la rendicontazione sui rifiuti” e da chi tale soggetto debba essere individuato.

Inoltre, per quanto riguarda le Parti A e B, si ritiene che le voci 4.1, 5.1, 7, 10.1, 12.1, 14.1 e 15.1 presuppongano un livello di tracciabilità particolarmente analitico, la cui concreta attuazione risulterebbe di difficile realizzazione nel contesto italiano.

- **Allegato II (Information to be submitted for reporting), Parte A - Quantities of packaging made available by producers making 10 tonnes or more available on the territory of a Member State in a year (tonnes)**

In linea generale, la Parte A dell'Allegato II appare ridondante e di difficile comprensione; si ritiene pertanto che potrebbe essere ulteriormente semplificata, al fine di evitare ulteriori oneri amministrativi e burocratici.

Inoltre, la struttura delle categorie di materiali da dichiarare va oltre le categorie stabilite nell'Allegato II, Tabella 1 del PPWR, cui dovrebbe attenersi, introducendo ulteriori sottocategorie. Sul punto, si osserva che il Considerando 9 afferma che la documentazione tecnica “*include informazioni sulla composizione del packaging, incluso il peso di ciascun materiale*”; tuttavia, l'Allegato VII al Regolamento PPWR non richiede il peso dei componenti. Infine, la rendicontazione dovrebbe riguardare i materiali principali di imballaggio, senza una segnalazione separata di componenti accessori insignificanti (< 5% della massa totale).

Ciò premesso, si riportano di seguito alcune osservazioni in merito a specifiche categorie indicate nella Parte A dell'Allegato II. In particolare:

- **Categorie 2 e 3 - Paper/cardboard**

Nell'Allegato II, le categorie 2 e 3 sono accorpate in un'unica categoria “2.0-3.0”. Si ritiene tuttavia opportuno includere uno specifico sottogruppo *ad hoc* nella categoria dei compositi per gli LPC (*Liquid Packaging Cartons*). La categoria LPC, come le altre sottocategorie della plastica, è identificata nella Tabella 2 dell'Allegato II del PPWR.

- **Categoria 10 (Plastic) – PE rigido**

L'Allegato riporta alla categoria 10.0 «*PE and composite packaging of which the majority is PE – rigid*» e, alla categoria 10.1 «*Single-use beverage bottles of PE with a capacity of up to 3 litres*»; tuttavia, nel Regolamento (UE) 2025/40 la categoria corrispondente fa riferimento semplicemente al PE rigido. La bozza, invece, introduce il concetto di imballaggio composito, il criterio di prevalenza e una distinzione aggiuntiva per le bottiglie monouso. Pertanto, non risulta chiaro:

- Il rapporto tra le categorie 10 e 17;
- come classificare un composito PE con altri materiali plastici;
- quale soglia determini la prevalenza del PE.

Per tali ragioni, si propone di inserire una nota interpretativa che specifichi che per «*majority*» si intende una quota superiore al 50% del peso totale dell'imballaggio, oppure il materiale predominante determinato conformemente alle definizioni del PPWR.

- **Categoria 12 (Plastic) – PP rigido**

Le stesse criticità rilevate per la categoria 10 si riscontrano per la categoria 12. La sottocategoria 12.1 «*Single-use plastic beverage bottles with a capacity of up to 3 L*», infatti, non specifica il materiale PP, creando ulteriore incertezza interpretativa. Si propone pertanto di precisare il materiale di riferimento e di eliminare le ambiguità presenti nella classificazione.

- **Categoria 14 (Plastic) – HDPE e PP**

La categoria 14.0 prevede «*HDPE or PP and composite packaging of which the majority is HDPE or PP – rigid*». Tuttavia, tale formulazione presenta problematiche tecniche rilevanti.

L'utilizzo della congiunzione "or" sembra, infatti, incoerente rispetto al Regolamento PPWR che nella medesima categoria 14 della tabella 1 – Allegato II, utilizza invece la parola "and", facendo intendere di riferirsi alle combinazioni HDPE/PP, e non a un'alternativa tra i due materiali. Si evidenzia, inoltre, che l'HDPE è una sottocategoria del PE e che esistono numerose tipologie di PE (LDPE, MDPE, LLDPE, mPE, ecc.). Inoltre, molte applicazioni industriali utilizzano miscele tra PE e PP e, pertanto, la distinzione proposta potrebbe risultare di difficile verifica pratica.

Alla luce di tali considerazioni, si propone di sostituire l'attuale formulazione proposta con «*PE and PP blends and packaging consisting predominantly of PE and PP*», oppure con «*Packaging based on polyolefin blends (PE/PP)*». In alternativa, si propone di eliminare la categoria 14 e ricondurre tali strutture alle categorie generali PE e PP.

- **Categorie 14, 17 e 18**

La distinzione tra le categorie 14 (HDPE/PP), 17 (*Other rigid plastics*) e 18 (*Other flexible plastics*) non appare sufficientemente chiara. Si ritiene quindi necessario chiarire attraverso degli esempi applicativi:

- dove debbano essere collocati gli imballaggi multistrato;
- dove debbano essere collocate le strutture in poliolefine miste;
- dove debbano essere classificati gli imballaggi contenenti percentuali minori di altri materiali.

L'assenza di istruzioni applicative rischia di compromettere la comparabilità dei dati raccolti a livello europeo.

- **Allegato II, Parti A e B – voce 22**

Con riferimento alla voce 22 delle Parti A e B dell'Allegato II, relativa a «*Clay, stone and composite packaging of which the majority is clay or stone*», si evidenzia che in alcuni Stati membri, come l'Italia, non risultano attualmente operativi regimi EPR specifici per tali materiali. Si ritiene pertanto opportuno approfondire ulteriormente la necessità e le modalità dell'eventuale assoggettamento di tali imballaggi a un regime EPR e, qualora tale obbligo fosse confermato, prevedere un periodo transitorio adeguato a consentirne l'effettiva implementazione.

- **Allegato II, Parte C**

Con riferimento alla Parte C dell'Allegato II, si richiamano le medesime criticità evidenziate con riferimento all'articolo 2, paragrafo 1, lettera c), e alle Parti A e B dell'Allegato II, relative all'eccessivo livello di dettaglio e di tracciabilità richiesto.

- **Allegato II, Parti D, E e F**

Con riferimento alle Parti D, E e F dell'Allegato II, si ritiene necessario precisare quali siano i soggetti tenuti alla trasmissione dei dati richiesti. Inoltre, nella macrocategoria del materiale relativo alle parti D, E e F, si potrebbero includere anche i codici EER, al fine di garantire una maggiore facilità nell'identificazione dei diversi rifiuti da imballaggio.